



BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

Anticipi all'importazione e all'esportazione in euro

Aggiornato al 01 luglio 2011

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@passbanca.it o al numero 010 5393247 (Servizio Marketing)



ANTICIPI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE in euro

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393247 – Fax: 010 5393399

Email: info@passbanca.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Con questa forma di finanziamento la banca anticipa al cliente le somme o parte delle somme che lo stesso incasserà in funzione di operazioni di esportazione di merci o servizi ovvero finanzia totalmente o parzialmente le somme occorrenti al cliente per pagare operazioni di importazioni dall'estero. Le operazioni della specie hanno una scadenza determinata decorsa la quale debbono essere rimborsate, ovvero, su richiesta del cliente, la banca può accordare ulteriori rinnovi.

Principali rischi (generici e specifici)

- nel caso di anticipi all'esportazione la possibilità di dover restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dell'operazione non venga onorato o venga onorato successivamente alla scadenza.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- tasso non superiore a: 8,50% annuo (capitalizz. trimestrale - tasso equivalente: 8,775% - base di calcolo: anno civile)
- Spese di istruttoria nuovo affidamento, rinnovo o variazione in aumento del fido accordato (per affidamenti a partire da €2.000): 0,20% dell'ammontare complessivo del nuovo affidamento accordato (minimo €80,00)
- Spese e commissioni trimestrali per revisione pratiche fido (in base all'ammontare complessivo degli affidamenti accordati): :
 - per fidi inferiori a €2.000,00: €0,00
 - per fidi da €2.000,00 a €16.000,00: €36,00
 - per fidi da €16.000,01 a €250.000,00: €72,00
 - per fidi da €250.000,01 a €500.000,00: €100,00
 - per fidi da €500.000,01 a €1.500.000,00: €150,00
 - per fidi oltre €1.500.000,00: €200,00

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di anticipazione, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancapassadore.it)

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca in Via Ettore Vernazza, 27 16121 GENOVA.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, nel caso di reclami afferenti i servizi bancari e finanziari, o entro 60 giorni, nel caso di reclami relativi alle prestazioni di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- *Conciliatore Bancario Finanziario* (Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma). Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla banca.

- Nel caso in cui il cliente intendesse adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi del D.Lgs. n.28/2010, prima deve obbligatoriamente attivare un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli "organismi" abilitati alla mediazione e riconosciuti dall'ordinamento tramite iscrizione al registro del Ministero di Giustizia. Sono compresi tra i citati "organismi": l'*Organismo di Conciliazione Bancaria* istituito presso il *Conciliatore Bancario Finanziario*, in quanto organismo di mediazione iscritto nel registro di cui sopra, l'*Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* - per le controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario - e la *Camera di Conciliazione e Arbitrato* istituita presso la *CONSOB (Camera CONSOB)* - per le controversie aventi ad oggetto servizi di investimento - in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010.

LEGENDA

Tasso	Tasso annuo nominale con capitalizzazione trimestrale Il tasso equivalente tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni
-------	--

